

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DI LARIO RETI HOLDING SPA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- COMPILARE CON I DATI DELL'OPERATORE ECONOMICO;
- **IN CASO DI R.T.I./CONSORZI:** IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTATO DA OGNI COMPONENTE DEL R.T.I./CONSORZIO E DALL'EVENTUALE LORO DIRETTORE TECNICO
- **IN CASO DI AVVALIMENTO** IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO E DALL'EVENTUALE DIRETTORE TECNICO
- **IN CASO DI SUBAPPALTO:** IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTATO ANCHE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO E DALL'EVENTUALE DIRETTORE TECNICO (IL DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ALLA S.A. UNITAMENTE AL DEPOSITO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO).
-

PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

LARIO RETI HOLDING S.P.A. sede legale in Lecco, Via Fiandra n. 13, in persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Lombardo (di seguito anche Stazione appaltante)

e

L'Operatore economico _____

(indicare denominazione e forma giuridica)

con sede in _____ CAP _____ Via _____

con codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____

nella persona _____

(Indicare il nominativo e la carica/ la qualifica del dichiarante)

C.F. _____

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di affidamento e di qualsiasi contratto stipulato a seguito della stessa e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall'Operatore Economico, mediante sottoscrizione, ai fini della partecipazione alla procedura di gara. La mancata accettazione del presente documento o il mancato rispetto delle clausole in esso contenute possono costituire causa di esclusione dalla procedura di affidamento o di risoluzione del contratto.

RICHIAMATI:

- la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito

che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato da ANAC;
- il vigente Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Lario reti holding SpA reso disponibile nella sezione sul sito www.larioreti.it - sezione "Società Trasparente – "Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 nr. 36 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Codice Etico di Lario reti holding S.p.A., reso disponibile sul sito www.larioreti.it – sezione "Società trasparente - Disposizioni generali";
- l'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. divieto di pantouflage);
- l'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., secondo il quale Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- il D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dalle Linee guida Whistleblowing adottate dall'Autorità con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e le relative disposizioni interne alla Stazione Appaltante.

CONSIDERATO:

- che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- che con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione della presente procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Tutto ciò premesso,

le parti come sopra rappresentante,

CONVENGONO QUANTE SEGUE

Articolo 1

FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici banditi da Lario reti holding.

1.2 Nel presente Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra le parti affinché adeguino i propri comportamenti all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla procedura di gara, all'esecuzione del contratto fino alla sua conclusione.

1.3 In particolare, con la sottoscrizione del presente Patto di integrità, le parti assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.

1.4 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria bandite da Lario reti holding.

1.5 L'espressa accettazione del Patto da parte dell'Operatore economico attestata, attraverso la sua sottoscrizione e la presentazione a corredo della domanda di partecipazione, costituisce condizione essenziale per l'ammissione alla procedura.

Articolo 2

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

2.1 La Stazione appaltante si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto.

2.2 La Stazione appaltante si impegna a vigilare e a mettere in atto tutte le misure necessarie affinché i propri dipendenti si astengano dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versino in una situazione di conflitto di interessi, potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, avendo, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura.

2.3 Durante la procedura in oggetto, la Stazione appaltante s'impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale, a fornire a tutti le stesse informazioni e a non divulgare ad alcuno di essi informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.

2.4 La Stazione appaltante è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2.5 La Stazione appaltante garantisce il rispetto del sistema di tutele c.d. Whistleblowing di cui la normativa citata nelle premesse.

Articolo 3

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

3.1 L'Operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione Appaltante.

3.2 L'Operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto.

3.3 L'Operatore economico si impegna ad informare tempestivamente la Stazione appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi

richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3.4 L'Operatore economico si impegna ad informare la Stazione Appaltante, in persona del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.

3.5 L'Operatore economico dichiara:

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
- di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.

3.6 L'Operatore economico si impegna a segnalare alla Stazione appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.

3.7 L'Operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

3.8 L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.

3.9 L'Operatore economico si impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 in premesse citato;

3.10 L'Operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 4

VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

4.1 La verifica del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati nell'art. 3 , accertata dalla Stazione Appaltante all'esito di un procedimento nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione dell'eventuale cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione o nella fase successiva;
- risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva. A tal proposito, l'Operatore economico accetta sin d'ora la previsione del contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei casi in cui emerga il mancato rispetto del presente Patto di integrità. Resta ferma per Lario reti holding la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento dei danni e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5

EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

5.1 Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.

Articolo 6

PUBBLICITÀ DEL PATTO DI INTEGRITÀ

6.1 Il presente Patto è pubblicato sul sito della Stazione appaltante (www.larioreti.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali".

Articolo 7

AUTORITÀ COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori economici, è competente, in via esclusiva, il Foro di Lecco.

f.to LARIO RETI HOLDING SPA

L'OPERATORE ECONOMICO*

Vincenzo Lombardo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si dichiara di aver preso completa conoscenza, di approvare e di accettare senza riserve e/o condizioni le seguenti clausole del presente contratto:
7.

L'OPERATORE ECONOMICO*

*** il presente documento deve essere sottoscritto mediante firma digitale secondo le indicazioni contenute nei documenti di gara.**